



# TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

Nuovo Palazzo di Giustizia  
Viale Guidoni, 61 - 50127 FIRENZE - tel. 055/7995480  
email [dirigenza.tribsolv.firenze@giustizia.it](mailto:dirigenza.tribsolv.firenze@giustizia.it)  
pec: [presidente.tribsolv.firenze@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribsolv.firenze@giustiziacert.it)  
protocollo: [prot.tribsolv.firenze@giustiziacert.it](mailto:prot.tribsolv.firenze@giustiziacert.it)

Prot. 305 | 2020

Firenze, 9 marzo 2020

**Oggetto: Decreto Legge 8.03.20 n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” e DPCM 9.03.20 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.20 n.6”**

In ordine alla materia in oggetto e in relazione al DL 8.03.20 n. 11 ed al DPCM 9.03.20 di recente emissione si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:

- 1) a decorrere da oggi e fino al 22.03.20 tutte le udienze (da intendersi udienze 'partecipate', quindi sono esclusi i procedimenti *de plano*) nei procedimenti di sorveglianza pendenti presso il Tribunale e gli Uffici di sorveglianza devono intendersi rinviate d'ufficio a data successiva al 22.03.20, con rinvio da intendersi *ex lege* e 'fuori udienza'; si provvederà a nuova citazione con fissazione di nuova udienza al termine del periodo in oggetto; il procedimento non verrà pertanto chiamato in udienza ed è rinviato d'ufficio a nuovo ruolo semplicemente in forza della disposizione di legge;
- 2) ulteriori misure, che potranno anche essere diverse dalle presenti, ivi compresa una rimodulazione complessiva del calendario delle udienze, verranno adottate dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore Generale, sentita l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati;
- 3) verranno viceversa obbligatoriamente trattati, e dunque sono esclusi dal rinvio, i seguenti procedimenti:
  - a) quelli riguardanti le misure di sicurezza detentive (REMS, Casa di cura e custodia e Casa di lavoro);
  - b) quelli riguardanti i detenuti quando loro stessi o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, salvo il caso di revoca ex art. 51 ter o.p. (in cui il consenso o il dissenso è irrilevante);





c) quelli riguardanti i detenuti in materia di misure di sicurezza personali anche non detentive (espulsione, libertà vigilata) solo quando i condannati o i difensori espressamente richiedono che si proceda;

4) in tutti i casi in cui debba necessariamente essere trattato il procedimento a carico di un detenuto, lo stesso non verrà tradotto in udienza e la sua partecipazione è assicurata, ove possibile, mediante Skype (al momento unica modalità disponibile);

5) nei casi in cui non sia possibile il collegamento Skype (ad es. perché il carcere o l'aula non ne sono dotati) s'impone il rinvio del procedimento ad udienza fissa (oltre la data del 22.03.20) eventualmente disponendo fin da allora la traduzione del detenuto;

6) la facoltà di richiedere la trattazione del procedimento è rimessa al detenuto e/o al suo difensore: da ciò consegue che è consentita fino all'udienza stessa, non prevedendo la norma alcun termine entro cui tale volontà debba essere espressa; sarà cura di ciascun magistrato, se lo ritiene, sollecitare per le vie brevi, tramite la Direzione del carcere o le comunicazioni con il difensore, l'espressione di una volontà in maniera tempestiva antecedente all'udienza;

7) l'art. 2 co. 9 del D.L. cit. prevede che la magistratura di sorveglianza, "tenendo conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria", possa sospendere:

a) la concessione dei permessi premio;

b) la concessione del regime di semilibertà.

Considerata l'atecnicità delle espressioni usate, ritengo opportuno fornire alcune indicazioni, pur nel rispetto della piena autonomia del singolo magistrato.

La 'sospensione' della concessione dei permessi premio va intesa nel senso che la decisione del magistrato di sorveglianza possa essere rinviata a dopo il periodo dell'emergenza, valutando caso per caso, eventualmente pronunciando un "n.l.d." da comunicare al detenuto.

La 'sospensione della concessione del regime di semilibertà' va intesa invece come 'sospensione' temporanea della misura stessa: trattasi di un provvedimento speciale, previsto in via autonoma dal D.L. cit., non assimilabile, nemmeno nel rito, al provvedimento cautelare ex art. 51 ter. Si deve ritenere che ad adottarlo debba essere il magistrato di sorveglianza che ha 'in gestione' la misura e non il Tribunale, che viceversa, provvede in genere solo alla concessione ed alla revoca della stessa. Intervenuta la sospensione, la misura cessa di avere effetto fino a nuove disposizioni del magistrato stesso che può riammettere il detenuto alla misura.

Per quanto riguarda la ragioni legittimanti la sospensione dovrà considerarsi con particolare attenzione alla circostanza che dalla data del 10.03.20 e fino al 3.04.20 su tutto il territorio nazionale sono vietati gli spostamenti delle persone fisiche "salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute" (art. 1 DPCM 8.03.20 oggi esteso a tutto il territorio nazionale) e che questa



disposizione ovviamente si applica ai detenuti. Resta salva la facoltà per ciascun magistrato di assumere autonomamente ogni più utile informazione sulle 'evidenze' in ordine al diffondersi dell'epidemia in sede locale e sui motivi per gli spostamenti dei detenuti in uscita dal carcere. Saranno in ogni caso le Direzioni degli istituti penitenziari a segnalare le eventuali criticità in ordine alla prosecuzione delle attività extramurarie, ivi compresi i lavori all'esterno ex art. 21 e 20 ter o.p., ipotesi queste ultime non previste dal D.L. cit.

Restano salve, per tutto quanto non previsto, le disposizioni del D.L. 2.03.20 n. 9 e della precedente nota di questa Presidenza n. 265/00 del 4.03.20.

Si prega cortesemente di prendere atto delle presenti indicazioni.

Si comunichi a tutti i Magistrati e al personale di Cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Firenze e degli Uffici di sorveglianza di Pisa, Livorno e Siena.

Per opportuna conoscenza si comunichi altresì alla Presidente della Corte d'Appello di Firenze, alla Procura Generale presso la Corte d'Appello, al Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, anche per inoltro alla Direzioni degli istituti penitenziari, ed ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto della Corte d'Appello di Firenze.

Il Presidente  
Marcello Bertolato

